



COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
LEGGE n. 241 DEL 7/8/1991 ART 12

Delibera consiliare di adozione n. 80 del 11/09/1991

-1 pubblicazione dal 14/10/1991 al 11/10/1991

- controllo Regionale n. 8841 del 16/10/1991

Integrato e modificato con delibera consiliare n. 16 del 12/03/1992 esecutiva il 14/4/1992

Entrata in vigore del regolamento: 6/11/1991

SOMMARIO:

Art 1.....	3
Art 2.....	3
Art 3.....	3
Art 4.....	3
Art 5.....	3
Art 6.....	3
Art 7.....	4
Art 8.....	4
Art 9.....	4
Art 10.....	5
ART 11.....	5
Art 12.....	6
Art 13.....	6
Art 14.....	7
Art 15.....	7
Art 16.....	8
Art 17.....	8
Art 18.....	9
Art 19.....	9
Art 20.....	9
Art 21.....	10
Art 22.....	10
Art 23.....	11
Art 24.....	11
Art 25.....	12
Art 26.....	12
Art 27.....	12
Art 28.....	13
Art 29.....	13
Art 30.....	13
Art 31.....	14

ALLEGATO A:

Istanza per la concessione di contributo(persona fisica)

ALLEGATO B:

**Istanza per la concessione di contributo per l'attivita'
di enti,associazioni,comitati.**

ALLEGATO C:

**Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni,
iniziative,ecc.**

CAPO I FINALITA'

Art 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art 3

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8/6/1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, dalle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all' albo pretorio del comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all' art7 della legge 8/6/1990, n. 142

Art 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art4 può essere richiesto ad ogni cittadino del comune e dei rappresentanti degli enti e delle istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente della giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II PROCEDURE

Art 6

1. La giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adotta entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura

dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la delibera di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell' art 2 della legge n 241/1990.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati al quarto comma dell'art. 12 e dell'art. 17.

Art 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione della finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n 659.
4. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento e corredata, ove è previsto del parere dell'apposita commissione o comitato di gestione.
3. La G.C. tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifica.

Art 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al segretario comunale.
3. Il segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della ragioneria e rimettere la pratica alla giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

Art 10

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali e valori ambientali;
 - d) Istituzione-Cultura ed informazioni;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Attività culturali, educative - ricreative e del tempo libero;
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni e esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

ART 11

1. La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 mese la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, per l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite

da calamità od da altri eventi eccezionali oppure per concorre ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo di valori sociali,morali,culturali,economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto ove necessario all'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art 4 della legge 4 gennaio 1968, n15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Al richiedente, con la delibera G.C. (art 8 comma 3), può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso non superiore al 10%.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 90 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta, se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della giunta per queste finalità. Il sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Il Sindaco riferisce alla giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atti adottati ai sensi del quinto comma dell'art 45 della legge 8 giugno 1990, n 144.

Art 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale , in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art 10 ,primo comma ,l'istanza di concessione deve essere corredata , per il primo anno,da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività ,o ,comunque , per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente ,oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente ,nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede ,in caso di cessazione dell'attività,la devoluzione al comune dei beni-o di quei beni artistici ,storici,culturali per la cui

conservazione e valorizzazione il contributo e richiesto - con impiego, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'ente e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.

Art 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal sindaco per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al comune di un dettagliato rendiconto. Il comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso comune o da altri enti pubblici o privati.

Art 15

1. L'intervento del comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative ,organizzate dai soggetti di cui l'art 14, richiedono , e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art 13.
2. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private,enti pubblici o privati ,associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dello stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi,collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni,iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità ,rappresentanza ,e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stessa stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozioni delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) all'assistenza ,sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - d) alla promozione dell'inserimento sociale,scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati adulti;
 - e) all'assistenza e al recupero delle tossicodipendenze;
 - f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale,finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- 2.Per conseguire tali finalità il comune provvede:
 - a) ad istituire e nominare la commissione assistenza che provvederà ad esaminare le richieste di contributo e ad emettere parere consultivo non vincolante in merito alle stesse. Alla stessa saranno altresì attribuiti compiti propositivi nei confronti della giunta comunale;
 - b) i contributi verranno infine erogati con apposita delibera di giunta Comunale, sentita la commissione assistenza,fatta eccezione dei casi previsti all'art 12 comma 4.

Art 18

1. Nel bilancio annuale il consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce ,in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati dall'art 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art 12;
2. Contributi per fini assistenziali sono condizionati,oltre che all'effettivo stato di bisogno fisico, psicologico, sociale, al livello di reddito individuale che deve essere pari o inferiore all'importo minimo della pensione INPS dei lavoratori dell'industria; il valore dei contributi del Comune non può eccedere ,di massima il predetto importo. Potranno fare eccezione contributi per rette di mantenimento in istituto nel caso di indigenti senza parenti tenuti o incapaci di assicurare assistenza ai sensi dell'art. 433 del C.C.;
3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal 4 comma del precedente art. 12;
4. Per quanto riguarda l'ammissione degli anziani o adulti inabili in strutture protette, l'assistenza economica a persone bisognose nonché il servizio di assistenza domiciliare, si rinvia agli appositi regolamenti che verranno emanati entro l'anno dalla esecutività del presente regolamento. La materia, sino ad allora, resta disciplinata dal presente regolamento e dalla delibera C.C. n. 190 dell' 11/12/1981.

Capo VII ATTIVITA' SPORTIVE

Art 19

1. Gli interventi del comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il comune interviene inoltre a sostegno di associazioni,gruppi e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazioni di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV, V.

Art 20

1. La concessione a condizioni agevolate all'uso di impianti ed attrezzature di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del comune per l'uso delle stesse,nonché le tariffe e gli orari di utilizzo.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico ,lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesse al comune.

Capo VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione ,sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali,quando alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale,artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione di agibilità dei locali da parte della competente commissione Provinciale e non comprendente, salve diverse situazioni, l'uso, a carico del comune, dagli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una- tantum per le finalità di cui alle lettere a,b,c e d del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;
4. Gli interventi finanziari del comune ,non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art 22

1. Per la richiesta di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art 21 si osservano le norme di cui agli articoli 13 e 15 del presente Regolamento.

Capo IX ISTRUZIONE

Art 23

1. Per le aree ricomprese nel concetto di diritto allo studio per le quali esistono obblighi di intervento da parte dell'amministrazione comunale, le erogazioni saranno condizionate all'apposito piano per il diritto allo studio che verrà approvato con cadenza annuale dall'amministrazione comunale. In tale piano verrà data priorità agli interventi favorenti l'accesso ai servizi scolastici.

Capo X ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO.

Art 24

1. Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a. a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa, ricreativa e del tempo libero, nell'ambito del territorio comunale.
 - b. a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico.
 - c. a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - d. a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comune convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
3. I contributi una-tantum per le finalità di cui alla lettera d) del presente articolo non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
4. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI ATTIVITA' PER LA TUTELA DI VALORI MONUMENTALI. STORICI E TRADIZIONALI E VALORI AMBIENTALI

Art 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a. al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;
 - d. a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità.
2. Gli interventi del comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII Interventi Straordinari

Art 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture, ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XIII L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art 27

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzione, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art 28

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appreso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a. assistenza e sicurezza sociale;
 - b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. sviluppo economico;
 - d. attività culturali ed educative;
 - e. tutela dei valori ambientali;
 - f. interventi straordinari;
 - g. altri benefici ed interventi;
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a. cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. durata in mesi, dell'intervento;
 - e. disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazione (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria
 - b. indirizzo;
 - c. finalità dell'intervento, espresse in maniera sintetica;
 - d. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e. disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art 29

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Capo XIV Disposizioni finali

Art 30

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favore esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'articolo del presente regolamento.

Art 31

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente, per quanto invece attiene a materie oggetto di specifica regolamentazione comunale (asilo nido, casa di riposo, centri sociali, attività e servizi parascolastici, etc.) si farà riferimento alla normativa di settore esistente.